

**UNIONE DEI COMUNI
DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO**

Provincia di Cagliari

COMUNI di Barrali – Dolianova – Donori – Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis

Sede Legale: Dolianova - Piazza Brigata Sassari - C.F.02659680926

Tel.: 070/7449306 - Fax: 070/7449346 - E-mail: suap@unionecomunipbc.ca.it

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, AMBIENTE E INFORMATICA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

DI BARBIERE - PARRUCCHIERE PER

UOMO/DONNA – ESTETISTA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE N° 12 DEL 17.04.2003

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE N° 28 DEL 25.11.2004

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| Articolo 1 Oggetto del regolamento..... | 3 |
| Articolo 2 Esercizi che rientrano nelle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista..... | 3 |
| Articolo 3 Istituti, cliniche, ecc. disciplinati da altre particolari disposizioni di Legge..... | 4 |
| Articolo 4 Autorizzazione e requisiti richiesti. | 4 |
| Articolo 5 Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione. | 5 |
| Articolo 6 Organi competenti per gli accertamenti..... | 6 |
| Articolo 7 Rilascio dell'autorizzazione..... | 6 |
| Articolo 8 Divieti | 7 |
| Articolo 9 Autorizzazione all'esercizio..... | 7 |
| Articolo 10 Requisiti igienico sanitari dei locali..... | 7 |
| Articolo 11 Requisiti edilizi | 8 |
| Articolo 12 Attrezzature, suppellettili e biancheria destinate all'esercizio. | 8 |
| Articolo 13 Cassetta di medicazione e disinfettanti | 9 |
| Articolo 14 Persone addette ai locali di esercizio ed alle lavorazioni. Libretto sanitario ... | 9 |
| Articolo 15 Tenuta di lavoro | 10 |
| Articolo 16 Trasferimento | 10 |
| Articolo 17 Cessione dell'esercizio..... | 10 |
| Articolo 18 Subingresso per causa morte..... | 10 |
| Articolo 19 Tariffe | 11 |
| Articolo 20 Orario | 11 |
| Articolo 21 Sanzioni..... | 11 |
| Articolo 22 Sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione..... | 11 |
| Articolo 23 Norma transitoria | 12 |
| Articolo 24 Entrata in vigore del regolamento..... | 12 |

Articolo 1**Oggetto del regolamento**

- 1) Le attività di barbiere e di parrucchiere ed estetista, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell' esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito, sono soggette alla particolare disciplina stabilita dalla Legge 14 febbraio 1963, n° 161 come modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n°1142, dalla Legge 4 Gennaio 1990, n°1, e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 2**Esercizi che rientrano nelle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista**

- 1) E' definita:
 - **BARBIERE** : L'attività consistente nella rasatura, nel taglio e nell'acconciatura di barba e capelli;
 - **PARRUCCHIERE** : L'attività di taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli esercitate su uomo e donna, con tutti i servizi inerenti e complementari.
 - **ESTETISTA** : L'attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui uso esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione delle tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica a finalità di carattere terapeutico.
- 2) Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista possono essere esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell' esercente, presso il domicilio dei clienti o enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.
- 3) L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della Legge 8.8.1985, n°443. In tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

- 4) La qualifica professionale dell'attività di estetista è indispensabile anche per i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività.
- 5) I barbieri e i parrucchieri, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
- 6) Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o, comunque, cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti, non si applicano le disposizioni della normativa sul commercio.

Articolo 3

Istituti, cliniche, ecc. disciplinati da altre particolari disposizioni di Legge.

- 1) Non rientrano nelle disposizioni previste dai precedenti articoli gli istituti, cliniche, ecc. che eseguono operazioni di plastica facciale, operazioni ortopediche e simili, retti da medici e specialisti abilitati professionalmente, riconosciuti ed autorizzati dalle competenti autorità sanitarie provinciali o locali a norma di altre particolari disposizioni di Legge.

Articolo 4

Autorizzazione e requisiti richiesti.

- 1) L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Attività Produttive ed è valevole per l'intestatario di essa e per i locali ivi indicati. A tale effetto gli interessati devono presentare apposita domanda a questa Amministrazione, nella quale dovranno essere dichiarati, oltre alle complete generalità e il Codice fiscale:
 - la sussistenza dei requisiti di qualifica artigianale dell'impresa, ai sensi della legge 8.8.1985, n°443 , o, nei casi di imprese societarie diverse da quelle artigiane, la regolare costituzione della società e la iscrizione al Tribunale e al registro camerale delle imprese:
 - il possesso dei requisiti di qualificazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione (per le imprese individuali), ovvero, in caso di società, rispettivamente da

parte della maggioranza dei soci (per le società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della Legge 443/85), e da parte del solo direttore dell'azienda (per le imprese di natura diversa da quelle artigiane).

- 2) Entro 10 giorni dal ricevimento, l'Ufficio competente accerta quanto stabilito dall'art.5 comma 1, lettera d) comunicandone l'esito all'interessato. In caso di disponibilità viene invitato a integrare la domanda, entro 60 giorni, con la presentazione della documentazione concernente i locali e le attrezzature :
 - a. elaborati tecnici (pianta e sezioni dei locali quotati);
 - b. elenco delle attrezzature, corredato dalle certificazioni di omologazione (nei casi prescritti dalla legge);
 - c. dichiarazione di tecnico abilitato inerente la conformità dell'impianto elettrico alle norme vigenti (L.46/90).

- 3) La documentazione di cui al comma 2 prodotta dall'interessato sarà trasmessa al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. entro 10 giorni dalla presentazione. Il servizio, dopo i necessari sopralluoghi, esprimerà i suoi pareri, corredati, se dal caso, da apposita relazione sui risultati della visita effettuata. In caso di accertamento negativo saranno chiaramente precisate all'Amministrazione comunale le manchevolezze riscontrate, le quali saranno notificate all'interessato onde metterlo in grado di provvedere ad eliminarle per poter avere un parere positivo.

Articolo 5

Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione.

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento:
 - a. del possesso dei requisiti morali e professionali da parte del richiedente o, quando si tratta di impresa non artigiana, dal direttore dell'azienda;
 - b. dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
 - c. della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti della stessa tipologia non inferiore a metri lineari 100, intendendo tale distanza come percorso pedonale da ingresso a ingresso nel rispetto del Codice della Strada;
 - d. dal rapporto tra popolazione residente e numero addetti nelle imprese in ragione di:

BARBIERE: 1 / 1.500 abitanti

PARRUCCHIERE: 1 / 600 abitanti

ESTETISTA : 1 / 1.500 abitanti

da arrotondare all'unità superiore.

e. della destinazione d'uso e della agibilità dei locali destinati all'attività.

Articolo 6

Organi competenti per gli accertamenti

- 1) Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono di competenza:
 - dell'Ufficio Attività Produttive dell'Unione dei Comuni quelli relativi alle lettere a) e d)
 - del Comando Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni quello relativo alla lettera c);
 - dell'Ufficio Tecnico del Comune competente quello relativo alla lettera e);
 - della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio quello relativo alla lettera b).

Articolo 7

Rilascio dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 4 è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio, sulla base delle prescrizioni del presente regolamento.
- 2) La comunicazione di provvedimento, positivo o negativo, sui presupposti della domanda, della documentazione allegata, degli accertamenti, è comunicata al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'art. 4 comma 2. La richiesta di dichiarazione o documentazione da parte dell'ufficio interrompe i termini, che riprenderanno a partire dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
- 3) Avverso il provvedimento negativo è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
- 4) L'inizio dell'attività deve avvenire entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Il termine può essere prorogato qualora il mancato inizio non sia imputabile al titolare.

Articolo 8

Divieti

- 1) Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista non possono tenersi in forma ambulante.

Articolo 9

Autorizzazione all'esercizio

- 1) L'autorizzazione dovrà essere esposta visibilmente nel locale di esercizio.

Articolo 10

Requisiti igienico sanitari dei locali

- 1) I locali destinati agli esercizi di barbiere e di parrucchiere da uomo/donna ed estetista devono avere i seguenti requisiti igienico sanitari:
 1. il locale deve essere aerato adeguatamente;
 2. il pavimento deve essere di materiale idoneo alla pulizia e alla disinfezione più completa;
 3. le pareti, fino all'altezza di m 1.80 dal suolo, devono essere lavabili con acqua e disinfettanti;
 4. devono essere dotati di acqua corrente calda e fredda;
 5. la spazzatura dovrà essere raccolta in apposito contenitore impermeabile con coperchio a tenuta, per il tempo strettamente necessario;
 6. i seggiolini dovranno essere forniti di appoggiatesta con carta o asciugamano, da cambiarsi per ogni persona;
 7. il locale dovrà essere fornito di idonei servizi igienici, illuminati e ventilati direttamente dall'esterno o con adeguata areazione forzata.
- 2) I locali devono essere puliti con continuità ed essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione.
- 3) Occorrendo, il funzionario Medico della A.S.L. detterà alla persona o impresa tutti gli accorgimenti ritenuti opportuni per rendere i locali idonei.

Articolo 11

Requisiti edilizi

- 1) La sala di lavoro dovrà avere una superficie di almeno mq 8 per posto di lavoro. In ogni caso, per le attività di barbiere e parrucchiere, non può essere inferiore a mq 16 complessivi.
- 2) Per le altezze minime dovranno essere rispettati i Regolamenti Edilizi comunali.
- 3) I locali in cui viene svolta l'attività non devono comunicare con locali adibiti ad abitazione. L'ingresso deve, pertanto essere separato.
- 4) I locali destinati agli esercizi di estetista devono avere anche una idonea sala di attesa, convenientemente distinta dal locale dove si svolgono le operazioni.

Articolo 12

Attrezzature, suppellettili e biancheria destinate all'esercizio.

- 1) Le attrezzature, suppellettili e biancheria destinate all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo/donna ed estetista devono essere tenute costantemente pulite e chiuse in apposite scaffalature isolate dall'ambiente. Le stesse attrezzature e suppellettili devono essere disinfettate spesso e la biancheria, una volta usata, non potrà essere nuovamente utilizzata se non sia stata lavata con materiale detergente e disinfettante. La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello dove è abitualmente conservata la biancheria lavata e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per esser sottoposta a nuova lavatura e disinfezione.
- 2) E' obbligatoria la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a diretto contatto con le parti cutanee del cliente quali rasoi, forbici, pennelli, ecc. La lama del rasoio deve essere monouso.
- 3) Per spargere la cipria possono essere usati solo polverizzatori.
- 4) E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture o che, per il sistema di "permanente a freddo" maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

Articolo 13

Cassetta di medicazione e disinfettanti

- 1) I locali di esercizio dovranno essere dotati di una cassetta di medicazione e di disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alle lavorazioni.
- 2) La cassetta ed i disinfettanti dovranno essere tenuti in apposito scaffale isolato dall'ambiente, ma in condizione da poter essere subito aperto dalle persone presenti nel locale in caso di necessità.
- 3) Per quanto non stabilito dal presente Regolamento si rimanda alla Legge 626/94.

Articolo 14

Persone addette ai locali di esercizio ed alle lavorazioni. Libretto sanitario

- 1) Non possono essere addette ai locali ed alle lavorazioni negli esercizi di barbiere, di parrucchiere o estetista, le persone che non abbiano precedentemente conseguito la relativa idoneità da parte dell'Unità Sanitaria competente. Tale idoneità è comprovata dagli interessati con il possesso del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio a norma dell'art. 14 della Legge 20 aprile 1962, n° 283. Dette persone sono tenute a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti dalla A.S.L..
- 2) Chiunque assume o trattiene in servizio persone, anche se appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria siano risultate affette da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa, che le mettano in condizione di contagiare altre, è punito a norma delle vigenti Leggi sanitarie. Le stesse penalità si applicano a carico di chi, malgrado la visita sanitaria abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette, continui a frequentare i locali di esercizio o ad attendere direttamente alle lavorazioni.
- 3) Il Sindaco ha facoltà di disporre in qualsiasi tempo gli opportuni accertamenti sanitari e di adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

Articolo 15 Tenuta di lavoro

- 1) Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice in tinta chiara, sempre in perfetto stato di pulizia.

Articolo 16 Trasferimento

- 1) Le ditte che intendono trasferire l'esercizio ad altra sede dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, presentare apposita domanda e attendere il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 17 Cessione dell'esercizio

- 1) **Il trasferimento in proprietà dell'azienda per l'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista e della relativa autorizzazione può avvenire per atto tra vivi e per causa morte. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento dell'azienda devono essere fatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, fiscalmente registrati. (1)**
- 2) Ai titolari di ditte che cessino l'attività non potranno rilasciarsi nuove autorizzazioni se non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione.

(1) Sostituisce il seguente punto del regolamento approvato con Delibera n°12/03:

1) La cessione dell'attrezzatura e dei locali non comporta il trasferimento dell'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 18 Subingresso per causa morte (2)

- 1) **In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività solo se in possesso dei requisiti professionali stabiliti nell'articolo 5, comma 1, lettera a), per un periodo non superiore a 180 giorni, dandone comunicazione all'ufficio.**

2) Gli eredi possono, entro gli stessi termini, cedere in proprietà o gestione l'attività a soggetto in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

(2) Sostituisce il seguente articolo del regolamento approvato con Delibera n°12/03:

1) In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività se in possesso dei requisiti professionali stabiliti nell'articolo 5, comma 1, lettera a). Per l'intestazione dovrà essere presentata domanda attestante la qualità di erede.

**Articolo 19
Tariffe**

1) Le tariffe devono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

**Articolo 20
Orario**

1) Gli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista devono osservare l'orario di apertura e chiusura che verrà stabilito dall'Autorità comunale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n°267/00, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

**Articolo 21
Sanzioni**

1) Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato ai sensi del Codice Penale sono punite con le sanzioni previste da Leggi o regolamenti generali.

**Articolo 22
Sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione**

1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista potranno essere sospese, ed eventualmente revocate, qualora l'intestatario non si attenga alle prescrizioni del regolamento.

2) L'autorizzazione è sospesa qualora si accerti la perdita dei requisiti sanitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Il Responsabile del Servizio assegna un tempo non superiore a 60

giorni per la rimessa in pristino. Decorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto ad eliminare le manchevolezze accertate, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, revocherà l'autorizzazione, notificandolo all'interessato.

- 3) L'autorizzazione è revocata per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
- 4) L'autorizzazione decade qualora l'esercizio non venga attivato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

Articolo 23 **Norma transitoria**

- 1) Si assegna il termine perentorio del 31.12.2003, limitatamente alle attività in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per ottemperare agli obblighi in esso contenuti;

Articolo 24 **Entrata in vigore del regolamento**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il **15.12.2004**.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
